

Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto

STATUTO



1.- Denominazione e sede.

È costituita una Associazione denominata "Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto" (di seguito: "ACDT" o anche "Associazione"), associazione apolitica e senza finalità di lucro.

La ACDT del Veneto ha sede in Venezia Mestre, via Gino Allegri, n. 29, presso la sede legale dell'Ordine dei Dottore Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

2.- Oggetto e finalità.

La ACDT non ha finalità di lucro e ha lo scopo di promuovere la figura del Dottore Commercialista nell'espletamento della funzione di difensore tributario, la quale si sostanzia nelle attività di assistenza e rappresentanza dei contribuenti nelle fasi del controllo e dell'accertamento e nel giudizio tributario.

Più specificatamente, la ACDT persegue le seguenti finalità: a) la piena tutela della dignità dell'attività di difesa tributaria in ogni fase del procedimento, in particolare nei confronti delle Agenzie fiscali, degli altri Enti impositori, della Guardia di Finanza e degli organi giurisdizionali; b) la piena ed effettiva attuazione del diritto di difesa del contribuente e dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente; c) lo studio e l'approfondimento delle norme tributarie, ed in particolare di quelle che regolano le attività di controllo e di accertamento, di deflazione del contenzioso, e di quelle che disciplinano il processo tributario; d) il dialogo sulle principali problematiche dell'ordinamento tributario con la Magistratura Tributaria, con gli Ordini e i Collegi operanti nel settore, con le organizzazioni forensi, con l'Amministrazione Finanziaria e gli Enti impositori; e) in collaborazione con gli Ordini di appartenenza dei propri iscritti, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale degli iscritti, mirando alla valorizzazione della figura del Dottore Commercialista che si occupa della difesa tributaria e della sua specifica professionalità dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali; f) lo studio e l'elaborazione di proposte di modifica della legislazione tributaria.

L'Associazione promuove ogni iniziativa per l'attuazione dei suoi scopi nell'interesse degli esercenti la professione di Dottore Commercialista nel settore tributario. In particolare, l'Associazione promuove iniziative di studio, editoriali, di ricerca e di dibattito sulle problematiche di carattere tributario.

La ACDT può, su decisione dell'assemblea, aderire ad associazioni nazionali ed internazionali che perseguano le medesime finalità della ACDT.

3.- Durata.

La ACDT ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge. L'esercizio finanziario ha durata annuale coincidente con l'anno solare. Il primo esercizio finanziario si chiuderà al trentuno dicembre duemilaventiquattro (31.12.2024).

4.- Autonomia.

La ACDT ha carattere apolitico e apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza.

5.- Associati.

Soci Onorari della ACDT sono gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Veneto.

lem

B

6

Possono aderire alla ACDT tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o nei registri dei praticanti, del Veneto, che esercitino la propria attività prevalentemente nel settore della difesa tributaria o dimostrino un interesse scientifico per la materia.

Tali requisiti debbono essere oggetto di specifica attestazione nella domanda di ammissione all'Associazione che ciascun interessato è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo.

Ogni associato può presentare alla ACDT un esposto su fatti e circostanze che ledano gravemente il diritto alla difesa nonché il prestigio e la dignità del Dottore Commercialista nell'esercizio della funzione di difensore tributario, come sopra definita. Il Consiglio Direttivo dovrà esaminare l'esposto, pronunciarsi su di esso ed assumere tutte le iniziative ritenute opportune, se del caso coordinandosi con i Consigli degli Ordini della Regione Veneto.

6.- Fondo dell'ACDT.

Il Fondo dell'ACDT è costituito: 1. dalle quote associative determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistati; 2. dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla ACDT; 3. dagli eventuali utili o avanzi di gestione. La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. In caso di scioglimento, il fondo sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore di Enti o Associazioni che perseguano scopi analoghi a quelli della ACDT.

I Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

I Soci Onorari contribuiranno con una quota fissa una tantum alla costituzione della ACDT.

7.- Organi.

Sono organi della ACDT: 1. l'Assemblea degli associati; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il Presidente del Consiglio Direttivo; 4. il Segretario; 5. L'Organo di Revisione; 6. il Collegio dei Probiviri; 7. il Tesoriere.

Nessuna delle relative cariche è retribuita.

8.- Assemblea.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi e si riunisce presso la sede della ACDT, o in altro luogo della Regione Veneto. Le riunioni possono svolgersi anche per tele conferenza o per video conferenza.

L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine di aprile, e in ogni caso ogni qual volta lo ritenga opportuno; è convocata, inoltre, quando almeno cinque iscritti ne facciano richiesta formulando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, da spedire tramite posta elettronica ordinaria almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza nei quali il termine può essere abbreviato fino a 48 ore.

Ogni associato ha diritto ad un voto. L'associato può farsi rappresentare per delega, ma ogni associato non può riceverne più di due.

Le deleghe possono essere conferite soltanto ad associati che non ricoprono cariche sociali.

L'Assemblea Ordinaria delibera: 1. L'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale; 2. La nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito nel successivo art. 9, l'Organo di Revisione ed il Collegio dei Probiviri; 3. Su ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea Straordinaria.

Mg)

B

ge m



L'Assemblea Straordinaria delibera: 1. La modifica dello statuto; 2. Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art. 6.

Le delibere di assemblea straordinaria saranno subordinate al parere positivo dei Soci Onorari che decideranno a maggioranza.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, salvo che si tratti di Assemblea straordinaria, per la validità della quale è richiesta la presenza di almeno un terzo di tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dall'associato più anziano d'età, e, all'inizio di ogni riunione, elegge tra gli associati presenti un segretario d'assemblea. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora nominati.

9.- Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tanti membri quanti sono gli Ordini aderenti, ciascuno dei quali nomina un componente, più 2 membri che, previa candidatura, sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria; essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati o eletti nel Consiglio Direttivo gli iscritti all'Associazione che dimostrino, attraverso apposita autocertificazione, di avere un'anzianità di almeno 7 anni di iscrizione all'Ordine, di aver maturato una continuativa esperienza nell'attività di difensore tributario, di aver svolto almeno 10 ore di formazione annuale in materia di diritto tributario (codice D.7) e di non aver mai riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione o altra più grave sanzione

Non possono essere membri del Consiglio Direttivo i professionisti che siano – o siano stati nei tre anni precedenti – iscritti ad organizzazioni forensi o ad associazioni o organizzazioni che siano espressione di altri Ordini o Collegi professionali.

In sede di votazione può essere espressa una sola preferenza.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Il Presidente può essere eletto tra i membri del Consiglio nominati dai Presidenti degli Ordini che dimostrino di aver maturato una continuativa esperienza e competenza nell'attività di difensore tributario. Costituiscono titolo preferenziale la partecipazione quale relatore a convegni, attività di docenza a corsi di formazione e la pubblicazione di articoli scientifici.

Il Consiglio Direttivo in particolare: 1. convoca le Assemblee; 2. attua le deliberazioni dell'Assemblea; 3. esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini dell'Associazione, attenendosi - nelle attività che presuppongono interlocuzioni con la Magistratura Tributaria e con la Pubblica Amministrazione - alle indicazioni della Conferenza dei Presidenti degli Ordini del Veneto; 4. delibera sulle domande di ammissione alla ACDT, e sulle esclusioni per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissione alla ACDT; 5. amministra il patrimonio della ACDT e redige il rendiconto economico e finanziario annuale; 6. determina la quota associativa annua; 7. controlla l'amministrazione della ACDT, accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea; 8. decide la sanzione della radiazione su proposta del Collegio dei Probiviri; 9. può istituire, regolare e sciogliere comitati tecnici e/o scientifici dedicati alle specifiche finalità dell'associazione come individuate all'art. 2.

Win

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non presenziano alle riunioni del Consiglio per tre volte di seguito, decadono di diritto dalla carica.

Le sedute del Consiglio sono indette almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente, su sua decisione, o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta anche con mezzi elettronici o telematici da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito.

Le sedute si terranno presso la sede della ACDT o altrove e possono svolgersi anche per tele conferenza o video conferenza.

In caso di decadenza, dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, nel caso si tratti di un consigliere nominato dagli Ordini, il Consiglio Direttivo informa il Presidente del relativo Ordine affinché provveda alla nomina di un sostituto; nel caso si tratti di un consigliere eletto, il Consiglio Direttivo può provvedere alla relativa sostituzione mediante cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati nella prima riunione successiva. In caso di dimissioni o decadenza contemporanea dell'intero Consiglio Direttivo o di almeno tre componenti dello stesso nominati dagli Ordini, il Presidente, o chi ne fa le veci, indice immediatamente l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, limitandosi, nel frattempo, alla ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo non sono impugnabili, tranne quelle in tema di mancata ammissione di nuovi associati per le quali si applica l'art. 14, terzo comma, n. 3 del presente statuto.

Il Consiglio direttivo riferisce con periodicità annuale ai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Veneto sull'andamento dell'attività dell'Associazione e sui progetti in corso, invitandoli con la stessa periodicità a partecipare ad una riunione.

10.- Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la ACDT, ha potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni e nomina tra i componenti il Consiglio Direttivo il segretario della riunione del Consiglio, che coadiuva il Presidente o il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, redige i verbali di riunione del Consiglio, curandone la tenuta in apposito registro.

Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano per età svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

11.- Segretario della ACDT.

Il Segretario della ACDT viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, per svolgere un'attività di ausilio agli Organi Direttivi e di collegamento tra gli stessi e gli associati.

12.- Tesoriere.

Il Tesoriere della ACDT viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno e tiene i registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa dell'Associazione. Il resoriere predispone inoltre i bilanci

Mn

préventivi e consuntivi da presentare all'assemblea. La contabilità della ACDT verrà tenuta da un componente del Consiglio Direttivo dallo stesso nominato e diverso dal Tesoriere.

13.- Organo di Revisione.

L'Organo di Revisione è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è composto da un membro, scelto tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. L'Organo di Revisione dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

14.- Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è composto da tre membri, scelti tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori. I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Presidente viene eletto dai componenti al loro interno. Il Collegio giudica quale arbitro irrituale, senza formalità di procedura, nel rispetto della imparzialità e del diritto alla difesa: 1. su controversie tra gli associati; 2. su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto; 3. sulle questioni di cui venga investito dal dottore commercialista o dal praticante interessato in merito alla propria mancata ammissione; 4. sul comportamento degli associati contrario ai fini che la ACDT si propone di attuare, e sulle relative sanzioni, che sono: - richiamo orale; - censura scritta; - sospensione da due mesi ad un anno. Può infine proporre al Consiglio Direttivo di comminare la radiazione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono impugnabili.

15.- Perdita della qualità di associato.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, radiazione o esclusione per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissione alla ACDT. L'associato può recedere in ogni momento dalla ACDT, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R. o pec e l'efficacia del recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario. La radiazione o l'esclusione dell'associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri o anche su proprio impulso, per gravi motivi ovvero per il perdurante mancato pagamento dei contributi dovuti nonostante l'inutile decorso di un mese dal ricevimento a mezzo lettera raccomandata o pec del secondo sollecito del Tesoriere. In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all'interessato l'addebito. La decisione del Consiglio Direttivo non è impugnabile. In caso di perdita della qualità di iscritto, nulla è dovuto all'associato o ai suoi eredi per le quote versate.

16.- Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme del codice civile e le altre norme di legge.



(Influente V)